

## **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**

### **FAQ**

***1. È possibile attivare tirocini formativi in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati o solo di quelli previsti dal decreto flussi?***

In linea con i chiarimenti forniti da questo Ministero con circolare n. 24/2011, si precisa che tutte le categorie sopra indicate risultano escluse dalla disciplina dei tirocini formativi di cui all'art. 11, L. 148/2011.

***2. Cosa si deve intendere con la locuzione “tirocini di c.d. reinserimento/inserimento al lavoro”?***

Si rinvia, in proposito, alla circ. n. 24/2011 ai sensi della quale per tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro debbono intendersi quelli svolti in favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché degli inoccupati. Si ricorda che gli “inoccupati” sono coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, pur essendo disponibili all'impiego e che sono alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, nonché iscritti ai Centri per l'Impiego; diversamente, per “disoccupati” si intendono coloro che hanno già avuto esperienze lavorative ma, attualmente, si trovano senza occupazione per aver perso il posto di lavoro o per cessazione dell'attività lavorativa autonoma.

***3. È possibile prorogare fino a 12 mesi un tirocinio attivato precedentemente al 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011?***

Come già chiarito con circolare n. 24/2001 i tirocini attivati o prorogati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto proseguono in base alla vecchia disciplina e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Per quanto concerne le proroghe successive al 13 agosto 2011 si applica, invece, la nuova disciplina secondo la quale i tirocini dovranno avere una durata complessiva in ogni caso non superiore a sei mesi. L'“attivazione” del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio.

#### **4. È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?**

Secondo quanto chiarito con circolare n. 24/2011 sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 11 del D.L. n. 138/2011 i c.d. tirocini curriculari. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini sono esclusi dall'intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Ciò non esclude che nei confronti di studenti non siano ammissibili tirocini extra curricolari, atteso che la circolare n. 24/2011 ha già chiarito che *“i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi”*.

#### **5. È possibile svolgere un tirocinio extra curriculare dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?**

In tal caso l'attivazione del tirocinio appare possibile in quanto il soggetto beneficiario è già in possesso di diploma senza che assuma un particolare rilievo la circostanza che lo stesso prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.

**6. La Provincia ha attivato in data successiva al 13/8/2011 alcuni tirocini di formazione ed orientamento per soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.L. 138/2011. Le richieste di attivazione dei suddetti tirocini erano pervenute alla Provincia prima del 13/8 e l'istruttoria è stata definita antecedentemente alla stessa data. Le Convezioni sono state, però, sottoscritte e i tirocini attivati in data successiva. Cosa si intende nella circolare 24/2011 quando si parla di “tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto” ai quali non si applicano le disposizioni del decreto legge? Può ritenersi sufficiente una relazione dalla quale**

***risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data?***

L'attivazione del tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell'atto idoneo alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio. Appare pertanto sufficiente *“una relazione dalla quale risulta che l'istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di tale data”*.

***7. In assenza di una regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini di formazione ed orientamento in favore di disoccupati e inoccupati e a quali condizioni?***

In assenza di regolamentazione regionale, i tirocini extra curricolari possono essere attivati dalle Province e, come espressamente previsto dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 138/2011, trova applicazione l'art. 18, L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 142/1998).